

debba rivolgersi di preferenza, salva la reversibilità verso le altre, in caso che una delle parti non pagasse.

Ma io per me credo che più d'una parte sola non si dovrebbe tener responsabile.

PRESIDENTE. Il deputato Michelini ha la parola.

MICHELINI. Io prego l'onorevole Casaretto di collocare il suo emendamento nel primo capoverso di quest'articolo, piuttosto che nell'ultimo...

PRESIDENTE. L'ha già fatto.

MICHELINI. ... perchè non vorrei...

PRESIDENTE. L'ha già fatto. Il deputato Casaretto ha dichiarato che il suo emendamento debba venir collocato nel primo membro di quest'articolo, che sarebbe così formulato:

« Le assicurazioni marittime contratte così dalle compagnie, come da particolari, *dovranno, a cura degli assicuratori, presentarsi per essere,* » ecc.

MICHELINI. Tanto meglio! Così io sarò più libero nel proporre il mio emendamento, senza temere che a quello del mio amico manchi il terreno. Imperciocchè il mio emendamento consiste appunto nella soppressione dell'ultimo capoverso di quest'articolo.

Tralascio di avvertire non essere conveniente inserire in un articolo relativo ad altro oggetto una disposizione così importante e così estranea qual è quella contenuta nell'ultimo capoverso; si sarebbe almeno dovuto farne un articolo separato.

Questo sconcio scomparirà col mio emendamento.

La soppressione da me proposta è una logica conseguenza della soppressione, pure da me proposta e dalla Camera approvata, di un articolo contenente un'analogia disposizione nella legge sulla tassa di registro. Io non mi tratterò pertanto a dimostrare la ragionevolezza della mia proposta. La Camera ha già dimostrato esserne persuasa.

In sostanza la disposizione di cui si tratta nulla ha che fare con una legge fiscale, com'è questa. Non spetta ad una legge presentataci dal ministro delle finanze il determinare i diritti che nascono dalla registrazione. Tale disposizione debb'essere presentata dal ministro della giustizia, il quale perciò debbe rivendicarne la paternità e toglierla al suo collega delle finanze.

PRESIDENTE. La Commissione accetta?

CAPRIOLO. La Commissione non ha alcuna difficoltà ad accettare l'emendamento proposto dall'onorevole Michelini, la soppressione, cioè, dell'ultimo paragrafo dell'articolo 5. In quanto all'emendamento proposto dall'onorevole Casaretto, la Commissione, a seconda di quanto ebbe ad osservare il regio commissario, crede non sia il caso di limitare l'obbligo della registrazione al solo assicuratore, ma che si debba stare al sistema già accolto nell'articolo precedente. Nel paragrafo ultimo dell'articolo 4 si è già detto che debbono essere registrate le polizze *a cura delle parti contraenti*; sarebbe perciò a ripetersi questa frase nel 1° alinea dell'articolo 5, cioè sarebbe a dirsi: *le assicurazioni marittime dovranno, a cura delle parti contraenti, essere registrate nei termini, ecc.*

L'unico motivo addotto dall'onorevole Casaretto è questo: che ordinariamente le assicurazioni marittime si fanno da contraenti che non si trovano nella località dove il contratto si compie; ma è da avvertire che nello stesso modo che gli assicurati accedono alle opportune località per stipulare il loro contratto di assicurazione, è manifesto che vi possano pure accedere facilmente per soddisfare all'obbligo della legge, il quale obbligo in sostanza costituisce il compi-

mento del contratto stesso, conferendogli la maggiore efficacia. All'assicurato importa adunque che sia registrato il suo contratto, ed è giusto pertanto che la legge Jasci l'obbligo della registrazione non solo all'assicurante, ma anche all'assicurato, e così a tutti coloro che del contratto approfittano, e che non si lasci invece quest'obbligo al solo assicuratore, massime che nel progresso della legge vedremo come interessi di lasciar sempre all'una ed all'altra delle parti contraenti la solidarietà degli obblighi per garantirne l'esecuzione.

Pertanto propongo, a nome della Commissione; d'aggiungere dopo la parola: *dovranno*, queste altre: *a cura delle parti contraenti*.

PRESIDENTE. La Commissione s'oppono dunque all'emendamento Casaretto; anzi, a togliere ogni equivoco, inserisce nell'articolo le parole: *a cura delle parti contraenti*, le quali parole escludono assolutamente la proposta Casaretto.

Ha facoltà di parlare il deputato Castellano.

CASTELLANO. Senza dissentire dal pensiero che dettò l'emendamento Michelini, poichè ritengo che bisogna uniformare questa legge a quella del registro, proporrei nondimeno che, invece della soppressione dell'alinea, questo fosse concepito nei seguenti termini:

« La registrazione di cui in questo e nel precedente articolo sarà notata dalla pubblica amministrazione sugli atti che le saranno presentati. »

Principio di quest'articolo è la necessità di esigere questi atti per la loro registrazione. Ora è utile che della registrazione eseguita risulti sugli atti stessi, perchè può venire il caso che i medesimi sieno presentati in giudizio; se così si fa, si risparmierebbero ulteriori formalità alle parti.

CASARETTO. Debbo replicare qualche parola in sostegno del mio emendamento.

L'onorevole Capriolo diceva che non sussiste l'obiezione da me fatta circa la difficoltà dell'obbligo imposto alle parti contraenti di fare la presentazione degli atti. Egli diceva che, se gli assicurati hanno potuto venire al luogo dove si fa il contratto per effettuare il contratto stesso, potranno del pari venirvi per la registrazione.

Questa risposta del deputato Capriolo non mi sembra fondata, perchè il contratto d'assicurazione si può fare anche da un luogo distante mediante una semplice lettera, mentre la presentazione richiede effettivamente la presenza dell'assicurato.

Io faccio osservare che la materia commerciale vuol esser retta da principii diversi che non la civile. Le vendite, i trapassi della proprietà in materia commerciale vogliono essere fatti con regole diverse da quelle che si esigono nei trapassi di proprietà in materia civile.

Ciò tanto è vero ed universalmente riconosciuto, che tutti i popoli, direi quasi, del mondo hanno due codici, uno civile e l'altro commerciale.

Ora, se è possibile l'ammettere che nelle trasmissioni della proprietà immobiliare tutte le parti contraenti siano solidali, ciò unicamente proviene da che queste trasmissioni si fanno raramente: essendo rari i contratti, è possibile d'imporre a tutte le parti contraenti l'obbligo di eseguire le formalità che rendono l'atto esecutorio. Ma in materia commerciale, dove gli atti si moltiplicano tanto, è impossibile incagliare in questo modo l'andamento delle contrattazioni obbligando tutte le parti a stare continuamente con quattro occhi a vedere se queste formalità si eseguono.

Credo quindi necessario di stabilire chiaramente per cura di chi questa presentazione debb'essere fatta e chi abbia a